

**PATTO DI COLLABORAZIONE****“Il patrimonio degli abiti storici bene comune”**

**Il Comune di Chieri**, rappresentato dal Dott. Antonio CONATO, nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX, che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di Segretario Generale e dirigente dell'Area Servizi di Staff, domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città, 10

**E**

**Il legale rappresentante di Fondazione della Comunità Chierese, Riccardo Civera** nato a XXXXXXXX il XXXXXXXXX residente a XXXXXXXX in XXXXXXXXX

**PREMESSO CHE**

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Comune di Chieri, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30 maggio 2022, ha approvato il Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni (d'ora in poi: "Regolamento");
- l'art. 1 del Regolamento, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce tra i principi fondamentali nel governo dei beni comuni: la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali;
- l'art. 4 riconosce i valori di riferimento volti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, ragionevolezza e precauzione, accesso;

**CONSIDERATO CHE**

- in data 8/07/2024 Riccardo Civera ha presentato al Comune di Chieri una proposta di Patto di collaborazione (prot. 39091/2024 del 8/07/2024) per conto della Fondazione della Comunità Chierese;
- lo Sportello Beni Comuni, dopo una prima valutazione positiva della proposta, ha individuato come Area competente quella delle Politiche Sociali, Educative, Culturali, Sportive - Servizio complesso Promozione del Territorio, Cultura e Comunicazione;

- il Servizio complesso Promozione del Territorio, Cultura e Comunicazione ha valutato positivamente la proposta di Patto di collaborazione elaborando così il contenuto del Patto di collaborazione in dialogo con il proponente;
- il Patto di collaborazione è stato sottoposto al Dirigente responsabile dello Sportello Beni Comuni che ha predisposto la Determina Dirigenziale per la sua approvazione.

## **SI DEFINISCE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1. Oggetto**

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Oggetto del presente Patto di collaborazione è la presa in cura degli costumi storici medievali di proprietà del Comune di Chieri, realizzati tempo fa da volontari in occasione di rievocazioni storiche cittadine, che, per carenza di spazi adeguati, negli ultimi anni non hanno trovato una collocazione stabile e adeguata.

### **Art. 2. Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa**

Obiettivi e azioni di cura condivisa del presente Patto di collaborazione puntano quindi a conservare, valorizzare e condividere il lavoro di creazione di tanti volontari che negli anni con passione hanno realizzato un patrimonio pregevole di abiti, utilizzabili per future iniziative storiche e culturali organizzate dalla Città, da scuole o associazioni culturali cittadine.

### **Art. 3. Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa**

Il presente Patto di collaborazione ha validità 1 anno dal momento della sottoscrizione ed è prorogabile previa verifica della bontà e sostenibilità delle attività svolte.

Se al termine della collaborazione il proponente non comunica all'Amministrazione, entro tre mesi dalla scadenza, la volontà di prorogare il Patto di collaborazione quest'ultimo si considera automaticamente concluso.

Il Comune può risolvere il presente Patto di collaborazione in ogni momento, per motivate e prevalenti ragioni di interesse pubblico senza oneri a proprio carico. Analoga facoltà può essere esercitata dal proponente mediante comunicazione protocollata da inviare allo Sportello Beni Comuni (benicomuni@comune.chieri.to.it). In ogni caso il Comune si impegna a esperire ogni tentativo di riprogrammazione del patto se lo stesso venga sospeso per ragioni di interesse pubblico.

**Art. 4. Modalità di collaborazione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento**

La Fondazione della Comunità Chierese si prenderà cura solo di una parte (circa un centinaio di abiti) del numeroso patrimonio di abiti di proprietà comunale e provvederà a realizzare le seguenti attività:

- conservazione di circa un centinaio di abiti presso un ambiente pulito sito in Piazza Mazzini 3 bis;
- fare un inventario dei manufatti custoditi condividendolo con l'amministrazione comunale;
- manutenzione ordinaria dei manufatti attraverso lavaggi e piccole riparazioni sartoriali;
- attività di prestito a soggetti esterni che lo richiedono, verificandone la riconsegna.

La Fondazione si avvarrà del supporto di sartorie e lavanderie per la cura di questi abiti e proprio per questo il Comune prevede di supportare le azioni proposte per un impegno di spesa di un massimo di € 500 esigibili in due tranche per coprirne i costi. La somma annuale verrà liquidata a fronte di una rendicontazione annuale delle attività sostenute e dei relativi giustificativi di spesa conformi al tipo di attività. La rendicontazione seguirà le seguenti scadenze:

- 1^ tranche massimo € 250 entro il 31/12/24;
- 2^ tranche massimo € 250 entro il 31/12/25.

La liquidazione avverrà tramite bonifico al conto corrente comunicato dalla Fondazione.

Il Comune si impegna quindi a:

- stanziare un budget necessario alla cura degli abiti;
- offrire un supporto tecnico e amministrativo per eventuali esigenze all'interno del Patto;
- valorizzare le attività svolte nell'ambito del patto di collaborazione attraverso i propri canali di comunicazione.

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

### **Art. 5. Modalità di adeguamento e modifiche delle attività**

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.

Per riaprire la fase di co-progettazione il proponente dovrà fare richiesta formale allo Sportello Beni Comuni.

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in seguito alla richiesta da parte di un singolo cittadino/gruppo informale/organizzazione di collaborare con il proponente al raggiungimento degli obiettivi del patto di collaborazione.

Per diventare membri del patto di collaborazione e contribuire alla perseguimento degli obiettivi individuati all'art. 2 è necessario inviare una mail a [protocollo@comune.chieri.to.it](mailto:protocollo@comune.chieri.to.it) e a [benicomuni@comune.chieri.to.it](mailto:benicomuni@comune.chieri.to.it) e chiedere formale adesione.

### **Art. 6. Attività - assunzione di responsabilità e coperture assicurative**

La prestazione esercitata dal proponente non configura lavoro prestato nei confronti del Comune. Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito per la cura del bene comune come sopra citato. Le attività oggetto del presente Patto di collaborazione, non rientrano tra quelle soggette all'applicazione delle norme sulla sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili.

La Fondazione della Comunità Chierese coprirà le persone attivate nel Patto di collaborazione con propria Polizza assicurativa per danni recati a terzi e propria Polizza infortuni per lo svolgimento delle attività oggetto del Patto.

### **Art. 7. Pubblicizzazione e comunicazione del Patto di collaborazione**

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il presente patto di collaborazione verrà infatti pubblicato sul sito internet del Comune di Chieri e la firma del patto, che segna l'inizio della collaborazione, verrà pubblicizzata tramite i suoi canali social.

Inoltre nell'ottica di un'ampia diffusione e promozione delle attività di cura e gestione dei beni comuni il proponente si impegna a condividere la notizia della sottoscrizione del patto e i successivi aggiornamenti, notizie, eventi e risultati raggiunti nell'ambito del patto in oggetto attraverso i suoi canali di comunicazione (sito internet, canali social ecc.).

Il proponente si impegna a citare il presente patto di collaborazione su tutti i supporti di comunicazione (flyers, locandine ecc.) prodotti nell'ambito delle attività previste dal patto come definito nel vademecum della comunicazione scaricabile sul sito internet.

### **Art. 8. Cause di esclusione**

Le cause di esclusione del proponente fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

I risultati ottenuti alla conclusione della collaborazione devono essere congrui alle finalità del presente Patto, in particolare il Comune dovrà accertare, tramite la rendicontazione annuale, la bontà delle attività e delle azioni di cura esercitate dal proponente. La proprietà dei beni comuni resterà invariata e verranno restituiti i mezzi e le attrezzature comunali adoperate che dovranno essere riconsegnate nella migliore condizione possibile.

### **Art. 9. Valutazione e Monitoraggio**

Al fine di valutare opportunamente gli obiettivi e le azioni di cura come elencate all'art. 2 e 4 del presente patto (e successive integrazioni), il proponente dovrà consegnare al Comune una scheda di valutazione e monitoraggio annuale (**entro il 31/12 di ogni anno**), corredata da materiale fotografico, audio/video o multimediale.

Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

### **Art. 10. Adeguamento e modifiche. Norme transitorie**

Al presente patto di collaborazione si applicano integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento e in particolare il Patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.

Qualora si ritenesse necessario il presente patto di collaborazione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore del proponente, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.

**Art. 11. Trattamento dei dati personali**

I dati personali e le immagini relativi ai soggetti - che sottoscrivendo il presente patto dichiarano di voler partecipare attivamente all'iniziativa comunale in oggetto condividendone modi esecutivi e scopi istituzionali - saranno trattati nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, secondo le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dalla Legge, 22/04/1941 n° 633 sul diritto d'autore.

L'Ente pertanto garantisce la tutela della riservatezza e dei diritti di tutti i volontari appartenenti al citato gruppo informale come analiticamente dettagliato nell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, e reperibile sul sito istituzionale al link: <https://www.comune.chieri.to.it/chieri-aperta/privacy> o scansionando il seguente Qr code.

**▶ Scansionami!**

Il referente del patto di collaborazione verrà inserito nella mailing list per le comunicazioni istituzionali relative al tema dell'amministrazione condivisa.

Letto, confermato e sottoscritto in Chieri

Chieri,

**FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ  
CHIERESE**

**Legale rappresentante**

**Riccardo CIVERA**

*firmato in originale*

**COMUNE DI CHIERI  
Il Segretario Generale**

**Antonio CONATO**

*firmato in originale*